

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIGLIOTTI, FABIANI e AIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1966

Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae ragione e motivo da tre considerazioni:

a) dalla constatazione che con la legge 25 ottobre 1960, n. 1316, è stato introdotto nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, il principio che gli interessi di mora a carico del contribuente decorrono dal giorno in cui il tributo è diventato esigibile e che in caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta si sarebbe dovuta pagare, se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele;

b) dalla circostanza che, in materia di tributi locali, tale principio è stato recepito dall'articolo 42 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in ordine all'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) dalla conseguente esigenza di disciplinare in senso uniforme la riscossione dei carichi arretrati dei tributi, sia in ossequio al principio dell'unità finanziaria, a cui si

ispira tutto il sistema giuridico nel disciplinare l'attività dei vari Enti cui è riconosciuta la sovranità tributaria, originaria o derivata; sia per porre la totalità dei contribuenti in una posizione paritetica di fronte alla legge tributaria, evitando che la disciplina della riscossione sia diversa tra tributo e tributo, non solo nella diversificazione primaria tra tributo erariale e tributo locale, ma anche nei confronti degli stessi tributi locali.

A queste tre considerazioni essenziali e d'ordine generale, possono aggiungersi altre osservazioni derivate dalla esperienza ed emerse nella pratica attuazione della vigente disciplina legislativa dell'accertamento, del contenzioso e della riscossione dei tributi locali.

I risultati pratici conducono ad affermare che il contribuente può agevolmente ed attraverso atteggiamenti giuridicamente ammessi, conseguire sia un inadeguato iniziale pagamento del tributo attraverso dichiarazioni di iscrizioni provvisorie previste dall'articolo 277 del testo unico della finanza locale, sia un prolungamento della rateazione a tempo indefinito, col mantenimento in pendenza della lite tributaria.

Si intuisce, come questo stato di cose, non vincolato da alcuna remora e da alcuna sanzione pecuniaria, costituisca un costante incentivo alla produzione dei ricorsi ed alla prosecuzione della vertenza in tutti i gradi di giurisdizione.

Superfluo al riguardo è rilevare che le sanzioni civili e le ammende di cui agli articoli 292 e 296 del testo unico della finanza locale, si applicano su fattispecie del tutto diversa da quella che con il presente disegno di legge si vuole porre in rilievo, e, d'altra parte, esse possono essere eluse, o almeno fortemente mitigate, ad iniziativa stessa del contribuente il quale può recedere dai ricorsi a sua discrezione, allorchè abbia conseguito un prolungamento della rateazione, ovvero può manifestare la volontà di definire per concordato la vertenza prima che sia stata pronunciata alcuna decisione in sede amministrativa.

Nella sostanza e nella quasi generalità dei casi, il diffuso fenomeno della produzione del ricorso al solo scopo di eludere il pagamento in sei rate bimestrali alle scadenze previste, è divenuto costante atteggiamento del contribuente che resta indenne da ogni preoccupazione, non essendo prevista alcuna maggiorazione di imposta per ritardata iscrizione a ruolo o prolungamento della rateazione.

D'altra parte questo costante atteggiamento della stragrande maggioranza dei contribuenti, che investe persino i tributi applicati a tariffa e sui quali non dovrebbe sorgere motivo di contrasto, rende praticamente impossibile il rispetto da parte delle Commissioni di prima istanza e della Giunta provinciale amministrativa dei termini di cui agli articoli 281 e 283, termini, peraltro, fissati dal legislatore con carattere palesemente normativo non perentorio, tant'è che

il testo legislativo si esprime con la seguente locuzione « *Omissis*.... di regola non prima di 20 e non oltre 60 giorni dalla comunicazione.... ».

Nè giova indugiare sul disposto dell'articolo 291 in ordine allo scioglimento delle Commissioni (e non pure della Giunta provinciale amministrativa!), in quanto una eventuale iniziativa in tal senso, pur tralasciando le intuibili implicazioni che ne deriverebbero, non impedirebbe al contribuente di realizzare, comunque, un ritardo nelle iscrizioni a ruolo ed un prolungamento della rateazione oltre le scadenze normali.

La questione diventa ancor più interessante allorchè la Commissione comunale e la Giunta provinciale amministrativa si avalessero dei poteri loro conferiti dall'articolo 280, primo comma, e dall'articolo 283, quarto comma, esercitando, cioè, la facoltà di aumentare la base imponibile accertata, in quanto la procedura prevista in tale ipotesi finisce col procrastinare veramente a tempo indeterminato il pagamento dell'imposta, agevolando ancor più il sostanziale motivo per il quale il contribuente produce ricorso.

Concludendo, il disegno di legge che si presenta vuole porre rimedio all'attuale disciplina delle iscrizioni a ruolo e della riscossione dei carichi arretrati dei tributi locali, assicurando agli Enti impositori un giusto interesse su quel *quantum* tardivamente acquisito alle finanze degli enti locali, nonchè porre una efficace remora a tutte quelle iniziative del contribuente, le quali ancorchè legislativamente ammesse, finiscono, nella sostanza, con favorire atteggiamenti antiggiuridici, di palese convenienza per il soggetto passivo dell'obbligazione e di grave pregiudizio per le finanze degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Dopo gli articoli 296 e 298 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Articolo 296-bis (*interessi di mora per ritardato pagamento*).

Sugli importi dei tributi iscritti a ruolo di esazione in base alle dichiarazioni dei contribuenti e comunque nei limiti di cui all'articolo 277, sesto comma, indipendentemente dalle sanzioni previste dai precedenti articoli 292 e 296, si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento per ogni semestre intero, calcolati sulla differenza tra il tributo definitivamente dovuto ed il tributo corrisposto in via provvisoria ai sensi del citato articolo 277, e decorrenti dalla data di pubblicazione dei ruoli nei quali venne effettuata l'iscrizione in via provvisoria.

Gli interessi calcolati dall'Ufficio sono iscritti con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggior imposta sulla quale sono applicati. Avverso le risultanze del calcolo degli interessi è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 288 ».

« Articolo 298-ter (*interessi di mora a favore del contribuente sulle somme pagate per imposte e tasse non dovute*).

Sulle somme pagate per tributi non dovuti a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 296-bis a decorrere dalla data della domanda di rimborso ».